

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
Provincia di Udine

R E G O L A M E N T O

**PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE
DI S.PIETRO AL NATISONE**

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio e di ripristino a seguito dell'emergenza. La squadra comunale di Protezione Civile comprende in unica struttura Comunale gli iscritti volontari comunali già a suo tempo suddivisi in squadra di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

Art. 2

- 1) L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte della Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Copia dello stesso verrà poi trasmesso agli Enti di Competenza.
- 2) Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini alla iniziativa.
- 3) I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R.1 febbraio 1990, n.045/Pres. Tali tesserini saranno forniti dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.
- 4) Il tesserino di riconoscimento, una volta fornito dall'Ente di cui sopra, dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sullo equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 3

- 1) Il Sindaco è il responsabile unico comunale del gruppo e nomina tra i componenti del gruppo stesso o tra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, un coordinatore responsabile comunale di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità

operativa del gruppo stesso durante dette attività.

Art. 4

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, o altri enti quali la Direzione Regionale delle Foreste, C.C., C.R.I., Corpi Militari dell'E.I.ecc., mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art. 5

- 1) All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.
- 2) In ogni squadra potrà essere nominato un caposquadra, al quale il Sindaco e il responsabile comunale del gruppo farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore responsabile comunale del gruppo comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.
- 3) Il capo squadra designa nell'interno della squadra un delegato in caso di assenza o impedimento.
- 4) Tali nomine saranno predisposte con votazione a maggioranza nel seno della squadra stessa con cadenza biennale.

Art. 6

- 1) Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco o del responsabile comunale, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
- 2) Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura competente per territorio.
- 3) Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere autorizzate dal Sindaco o anche proposte dal Coordinatore responsabile comunale della squadra stessa.

Art. 7

- 1) Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- 2) Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate ed in particolare devono osservare le seguenti norme:
 - a) dimostrarsi degno del gruppo mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
 - b) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
 - c) Osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che

verranno impartite;

d) Ubbidire incondizionatamente agli ordini impartiti dal Sindaco o dal Coordinatore Comunale e nel caso di calamità alle Istituzioni dello Stato, Regione ecc. in via gerarchica;

e) osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

f) Accorrere nel più breve tempo possibile e su chiamata del Sindaco o dal Coordinatore Comunale, nel caso di calamità naturali o provocate;

3) Ogni componente del gruppo ha il diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di avanzare proposte.

Art. 8

1) Per il buon funzionamento del gruppo vengono costituiti i seguenti organi:

a) assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo

Art. 9

1) L'Assemblea generale è composta da tutti i membri iscritti alla Squadra, dal Sindaco del Comune di S. Pietro al Natisone e dal Coordinatore responsabile comunale.

2) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dal responsabile comunale.

3) All'Assemblea generale sono riservate:

a) l'approvazione della relazione annuale dell'attività svolta;

b) la nomina del Segretario del gruppo;

c) tutte le deliberazioni importanti riguardanti il Gruppo.

4) L'Assemblea generale dovrà essere convocata ordinariamente una volta ogni anno da Ottobre a Dicembre e comunque entro ogni biennio.

5) L'Assemblea è in numero legale se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti in prima convocazione.

6) Se non si raggiunge il numero legale in prima convocazione si procede ad una seconda convocazione dopo almeno 30 minuti dalla prima che sarà in numero legale se risulteranno presenti almeno un terzo degli iscritti.

7) le eventuali Assemblee straordinarie saranno convocate dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore oppure da almeno la metà dei membri iscritti.

8) L'invito all'assemblea ordinaria dovrà pervenire ad ogni singolo iscritto entro 5 giorni dalla convocazione, nel mentre l'invito all'assemblea straordinaria dovrà pervenire entro 2 giorni dalla convocazione.

9) Il Segretario dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto.

Art.10

1) Il Consiglio Direttivo del gruppo sarà composto:

a) dal Sindaco o assessore delegato

b) dal Coordinatore responsabile comunale del gruppo;

c) dai Capi squadra;

d) da due membri eletti dall'Assemblea fra gli iscritti al gruppo;

2) Il Sindaco e il Coordinatore responsabile comunale, sono membri di diritto, sia nelle assemblee che nelle riunioni del direttivo, con diritto di voto.

3) Il direttivo delibererà su tutte le materie delle quali non si demanda ad altri organi.

4) In particolare spetterà al direttivo:

a) la stesura di una relazione annuale o biennale;

- b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - c) proporre l'acquisto di materiale, miglioramenti organizzativi e completamenti di attrezzature
 - d) di risolvere le vertenze riguardanti il gruppo o i membri dello stesso.
- 5) Il Direttivo viene convocato secondo la necessità.
 - 6) In ogni caso è obbligatoria una convocazione annuale o biennale.
 - 7) L'avviso di convocazione del Direttivo deve essere comunicato ad ogni membro almeno tre giorni prima.
 - 8) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Sindaco oppure dal Coordinatore del gruppo per delega del Sindaco.
 - 9) Su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo stesso dovrà essere convocato entro otto giorni.
 - 10) Il Direttivo è in numero legale se sono presenti almeno la metà dei suoi membri , tra i quali il Sindaco, o il Coordinatore responsabile comunale.
 - 11) Il Direttivo dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto.

Art.11

- 1) Per la validità delle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea è necessaria la maggioranza dei votanti.
- 2) In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3) Alle elezioni nominali si procede mediante votazione per alzata di mano.
- 4) Di ogni seduta del Direttivo e dell'Assemblea deve essere redatto un verbale con l'indicazione delle persone presenti, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.12

- 1) Durante le emergenze il Sindaco o il Coordinatore Comunale assume il comando del gruppo fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento.
 - 2) In particolare spetta al Coordinatore responsabile comunale;
 - a. la convocazione del gruppo ed eventuali esercitazioni, interventi, assemblee, ecc;
 - b. la sorveglianza sull'inventario e sulla manutenzione dell'attrezzatura;
 - c. i rapporti con le altre squadre similari, Corpi Vigili del Fuoco e con forze che operano nel campo della Protezione Civile.
- Il Coordinatore Comunale responsabile viene nominato dalla Giunta Municipale e rimane in carica ad interim fino alla nuova nomina della Giunta medesima.

Art.13

- 1) Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di collocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art.10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art.14

- 1) Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro o dalla Direzione regionale di Protezione Civile o delle Foreste, per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art.2 dell'ordinanza n.1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento

nazionale.

2) Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art.11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84 e dalle vigenti disposizioni regionali in materia, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

a) Mantenimento del posto di lavoro:

al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:

al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore;

qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa:

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Direzione regionale della Protezione Civile e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) rimborso delle spese sostenute:

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'attività addestrativa o negli interventi autorizzati previa verifica e nulla-osta da parte del Sindaco o del Coordinatore responsabile Comunale. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso o altro regolarmente comprovante la spesa stessa. I relativi rimborsi saranno previsti per le spese di attrezzatura necessaria, se autorizzata, a piè di liste e per le spese di carburante per i trasferimenti con i propri automezzi con un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina in vigore al momento.

Art.15

1) Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.14, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art.6 relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, provvederà a certificare con nota alla prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art.16

1) L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

Art.17

1) Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.7 della

legge regionale 31 dicembre 1986, n.64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.18

1) Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.19

1) Fino a quando non sarà diversamente regolata, l'esclusione a far parte della squadra comunale di volontariato avverrà:

- a) per dimissioni scritte da parte del volontario iscritto;
- b) (omissis);
- c) per inidoneità fisica accertata dall'Ufficiale Sanitario;
- d) per mancanza grave o negligenza nell'espletamento del servizio accertata da parte del Sindaco e del Coordinatore responsabile comunale;
- e) per procedimenti penali in corso;
- f) per ingiustificata assenza avvenuta per tre volte consecutive nel caso di convocazione per qualsiasi motivo;
- g) per morte del volontario;
- h) per mancata comunicazione scritta indirizzata al Sindaco (entro 15 g.g.) di variazione di residenza e/o domicilio;
- i) per negligenza e incuria nell'uso dell'equipaggiamento o attrezzatura assegnata;
- l) per inadempienza al precedente art.7.

Art.20

In attuazione a quanto sopra specificato, il volontario dimissionario o estromesso dal gruppo per le suddette motivazioni, entro 15 g.g. da tale data, dovrà restituire ogni equipaggiamento avuto in dotazione garantendo il buon funzionamento degli apparati in possesso o nel caso di indumenti dovrà preventivamente informare il Coordinatore dello stato di usura degli stessi.

A insindacabile giudizio dello stesso, il vestiario potrà essere recuperato o regalato al volontario in quanto non più utilizzabile; nel caso invece di apparecchiature varie le stesse saranno verificate dal Coordinatore responsabile il quale avrà il dovere di informare il Sindaco se tali apparecchiature sono state manomesse o deteriorate.

Il Sindaco poi provvederà nei riguardi del volontario negligente nelle forme di legge.

Art.21

In caso di scioglimento della Squadra Comunale di Protezione Civile, tutti i beni rimarranno di proprietà del Comune di S. Pietro al Natisone, salvo la restituzione alla Regione F.V.G. o allo Stato di materiali usati in regime di comodato o di proprietà esclusiva.

Art.22

Ogni aggiunta, modificazione e quant'altro inerente al presente regolamento, dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale di S. Pietro al Natisone.

Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con il presente regolamento, si

dovrà fare riferimento a tutte quelle normative di leggi regionali e statali emanate al riguardo dalla costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari di protezione civile e antincendio boschivo.

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE
DI S.PIETRO AL NATISONE**

Allegato

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

Art. 1

1) Gli automezzi assegnati al Gruppo od alla singola squadra possono essere utilizzati in tutte le fasi inerenti l'addestramento, la previsione, la prevenzione e l'intervento del Gruppo o della squadra.

Art. 2

1) Chi utilizza l'automezzo e le attrezzature ha l'obbligo di segnalare al Capo Squadra e al Responsabile Comunale, ogni difetto o guasto riscontrato, in modo che si possa porre immediato rimedio.

Art. 3

1) Il Capo Squadra segnalerà al coordinatore del gruppo volontari protezione civile ed al Sindaco la necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari.

Art. 4

1) Per la conduzione degli automezzi il Sindaco sentito il coordinatore e il capo squadra predisporrà un apposito elenco di volontari predisposti alla guida degli stessi.

2) Ogni autista ha la responsabilità personale della corretta guida del mezzo, in conformità al vigente Codice della Strada, nonché l'obbligo di usare tutta la necessaria cura e rispetto ai fini della incolumità delle persone trasportate e non della integrità dell'automezzo e delle cose.

3) Tale attenzione dovrà essere ancora maggiore in caso di interventi urgenti quando si faccia uso degli appositi avvisatori acustici ed ottici che dovranno risultare installati su tutti gli automezzi.

- 4) L'uso di tali dispositivi, infatti, è comunque subordinato al più scrupoloso rispetto del Codice della strada.
- 5) Ogni autista dovrà aggiornare diligentemente il giornale di macchina.

Art. 5

1) In caso di assenza degli autisti autorizzati, sarà incaricata alla guida la persona con maggiore esperienza in tal tipo di automezzo e che abbia già dimostrato guida corretta, regolare e sicura. A parità di condizioni si preferirà la persona più anziana di età.

Art. 6

1) Sul giornale di macchina dovranno essere annotati la data, l'ora, il motivo dell'uscita, il chilometraggio, i rifornimenti, i guasti, le manutenzioni e riparazioni effettuate, il nome dell'autista e quant'altro possa risultare utile a ripercorrere la storia dell'automezzo.

Art. 7

1) Sarà cura del caposquadra predisporre apposito elenco del materiale da tenersi sempre in efficienza a bordo degli automezzi e che dovrà includere:

- a. documentazione legale del mezzo
- b. giornale di macchina
- c. bollettario carburanti
- d. carte stradali e topografiche
- e. materiale per la manutenzione del mezzo
- f. dispositivi per interventi antincendio e/o di protezione civile
- g. materiale sanitario di pronto soccorso

Art. 8

1) Gli automezzi saranno riforniti di carburante presso le stazioni di rifornimento indicate dall'Amministrazione comunale, utilizzando gli appositi bollettari all'uopo distribuiti.

Art. 9

1) Gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, contro incendi, nonché l'assicurazione infortuni per il personale addetto alla guida degli stessi, la tassa di circolazione e qualsiasi oneri d'esercizio concernente automezzi di proprietà o in usufrutto, sono a carico dell'amministrazione comunale.

Art.10

- 1) Gli automezzi concessi in usufrutto dall'Amministrazione Regionale dovranno poter essere sempre ispezionabili dai funzionari incaricati.
- 2) I luoghi ove normalmente i citati automezzi sono custoditi dovranno essere comunicati all'Amministrazione proprietaria.

Art.11

1) Per eventuali modifiche estetiche, strutturali o meccaniche, aggiunte, eliminazioni o modificazioni di accessori, di automezzi in usufrutto, sarà necessario ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione proprietaria.

Art.12

Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con il presente regolamento, si dovrà fare riferimento a tutte quelle normative di leggi regionali e statali emanate al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari di protezione civile e antincendio boschivo.